



MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

Fraz. Gionghi n. 107 - 38046 LAVARONE - C.F. 96085530226

☎ 0464/784170 – 📠 0464/780899

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE A SOGGETTI TERZI DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI PER FINALITA' DI INTERESSE COMUNITARIO

Allegato alla delibera dell'Assemblea n. 13 dd. 18.05.2011

Modificato con delibera dell'Assemblea n. 4 dd. 08.04.2013

IL SEGRETARIO

dott. Roberto Orempuller

ARTICOLO 1

- Finalità -

1. Con il presente Regolamento la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità e le forme di garanzia stabilite per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati in relazione a quanto previsto dalla legge provinciale 30/11/1992, n. 23 e ss.mm., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Tutte le iniziative finanziate dalla Comunità, oltre a rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dovranno comunque rientrare nei compiti inerenti alle funzioni attribuite alla Comunità ed essere a vantaggio della popolazione dell'intera Comunità, o comunque presentare carattere sovracomunale.

ARTICOLO 2

- Settori e modalità generali d'intervento -

1. I settori per i quali la Comunità può effettuare l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ad enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto delle proprie finalità e nei limiti delle risorse di cui dispone, sono generalmente i seguenti:
 - a) Attività del volontariato sociale:
 - sostegno ad enti ed associazione che operano come organizzazioni di volontariato nel settore sociale e dell'assistenza a favore di persone in stato di bisogno o a supporto dei servizi sociali istituzionali o per garantire servizi di utilità collettiva;
 - b) Attività culturali ed educative:
 - sostegno a soggetti che organizzano attività di promozione culturale ed educativa nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e comunque nell'interesse della comunità locale;
 - favore per attività culturali e didattiche organizzate direttamente o indirettamente da istituzioni scolastiche;
 - sostegno ad iniziative dirette alla valorizzazione e diffusione della lingua cimbra quale strumento di integrazione della popolazione della Comunità e di compartecipazione tra i soggetti di essa rappresentativi;
 - concessione di agevolazioni per l'uso degli immobili di proprietà della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per l'organizzazione delle iniziative e manifestazioni di cui alla presente lettera;
 - c) Attività sportive, ricreative e del tempo libero:
 - promozione della pratica dello sport dilettantistico;
 - attività sportive amatoriali e attività fisico-motorie del tempo libero;
 - manifestazioni sportive di particolare rilevanza;
 - d) Sviluppo economico e turistico:
 - concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne ed esposizioni, in particolare per la promozione e pubblicizzazione di prodotti locali;
 - manifestazioni tese ad incrementare lo sviluppo economico e/o turistico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
 - e) Tutela dei valori ambientali:
 - sostegno a manifestazioni, iniziative ed attività tese a diffondere la cultura ecologica, il rispetto della natura e dell'ambiente e la sensibilizzazione al risparmio energetico e alla ricerca di energie rinnovabili;

2. Gli interventi della Comunità relativi a iniziative e manifestazioni dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, l'assunzione diretta di spese aventi specifica destinazione all'iniziativa oggetto di intervento o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature della Comunità.

ARTICOLO 3

- Soggetti ammessi -

1. La concessione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni di qualunque genere può essere disposta dalla Comunità a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione della Comunità;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a fini non di lucro;
 - c) di associazioni, comitati od organizzazioni non riconosciute, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione della Comunità o che comunque organizzano altre manifestazioni a carattere sovracomunale.

ARTICOLO 4

- Modalità di presentazione delle domande -

1. Le domande di concessione di contributi o sovvenzioni per le iniziative ed i progetti che si svolgono nell'anno solare, possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo 3 orientativamente **entro il 30 aprile di ogni anno**.
2. Le istanze per la concessione di contributi o altri benefici, redatti nel rispetto dei contenuti facsimile predisposti dalla Comunità ed in regola con la normativa vigente in materia di bollo, devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
3. Le istanze dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e ss.mm. e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ss.mm.

ARTICOLO 5

- Esame delle domande -

1. Le domande di contributo, con allegata la relativa documentazione, saranno esaminate dalla Giunta della Comunità la quale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dall'Assemblea e dalle disponibilità del bilancio, con propria deliberazione provvede in ordine alle iniziative da sostenere. Nella predetta deliberazione saranno altresì indicati i soggetti esclusi e le relative motivazioni.

ARTICOLO 6

- Interventi a carattere finanziario -

1. L'istanza dei soggetti di cui all'art. 3 per la concessione di interventi a carattere finanziario dovrà essere presentata prima dello svolgimento della manifestazione per la quale è chiesto il

beneficio e dovrà essere corredata di copia dell'ultimo conto consuntivo approvato dal soggetto richiedente, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione del periodo e del luogo in cui sarà effettuata e dal relativo preventivo finanziario, nel quale dovranno essere riportate analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

2. L'erogazione dei contributi finanziari avverrà ad avvenuta esecutività della deliberazione di rispettiva concessione e dopo la presentazione della seguente documentazione:
 - Relazione sull'attività ammessa a contributo;
 - Rendiconto finanziario (elencazione delle voci di entrata e uscita);
 - Giustificativi di spesa relativi all'attività ammessa a contributo. I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi già quietanzati al momento della presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che, per loro natura, non siano documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi.
 - Dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale del 4% in base a D.P.R. 600/73. La dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200.
 - Nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività ammessa a contributo.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre la Comunità non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto di componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dalla Comunità o da altri enti pubblici o privati.
4. Il contributo assegnato sarà rideterminato in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'iniziativa e/o manifestazione e comunque entro il limite massimo del contributo assegnato.
5. Gli enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte della Comunità per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare agli atti e nei mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso della Comunità.
6. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ARTICOLO 7

- Criteri per l'accoglimento delle domande -

1. L'accoglimento delle domande presentate, aventi i requisiti prescritti dagli articoli precedenti, avviene tenuto conto delle disponibilità finanziarie stabilite nell'apposito intervento e capitolo del bilancio e dei seguenti criteri di merito:
 - a) Importanza delle iniziative proposte, in riferimento al grado di raggiungimento delle finalità e di appartenenza ai settori di intervento di cui al presente regolamento; tale valutazione concerne il numero e il tipo di soggetti coinvolti, il grado dell'interesse sovracomunale e il beneficio diretto o indiretto derivante alla Comunità;
 - b) Proporzionalità del beneficio richiesto in rapporto all'importanza dell'iniziativa;
 - c) Storicità degli interventi richiesti dagli stessi soggetti per medesime iniziative, dando adeguata valutazione al grado di ripetitività delle stesse in rapporto all'interesse derivante.

2. Le istanze di contributo presentate dalle organizzazioni aderenti al Distretto Famiglia degli Altipiani Cimbri, in possesso di una certificazione familiare ai sensi della Legge Provinciale 1/2011, avranno una maggiorazione:
 - a. del 10% del contributo in caso di organizzazione certificata “Family Audit”;
 - b. del 5% del contributo in caso di organizzazione certificata “Family in Trentino”

ARTICOLO 8

- Responsabilità della Comunità -

1. La Comunità rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziati dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari e che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ARTICOLO 9

- Patrocinio della Comunità -

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte della Comunità deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Comunità.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
3. Il patrocinio concesso dalla Comunità deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ARTICOLO 10

- Interventi straordinari -

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento della Comunità, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari e secondo specifiche modalità indicate nel provvedimento che dispone il beneficio.